



COMUNE DI MOTTOLA

PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione di prestazioni di natura economica, che il Comune eroga nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti dalla normativa statale, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione sociale, nel rispetto del principio di pari dignità sociale.

2. Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e, in particolare, delle seguenti attività al fine di assicurare:

- l'inclusione sociale delle persone e delle famiglie, specialmente coloro che si trovino in condizione particolare disagio e fragilità;
- promuovere il miglioramento della qualità di vita;
- Concorrere al superamento dello stato di indigenza, evitando l'instaurarsi di situazioni di dipendenza assistenziale;
- Sostenere percorsi di autonomia limitati da stati di bisogno socioeconomico;
- Garantire le pari opportunità e i diritti di cittadinanza.

3. Gli interventi sociali saranno erogati compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana, si ispirano a quanto previsto dalle seguenti leggi:

- Legge . 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge 104/1992: “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Legge regionale n. 19/2006: “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
- Regolamento regionale n. 4/2007: “Regolamento regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19” e ss.mm.ii.;

Art. 3 – Principi generali

Al fine di garantire ai cittadini il libero sviluppo della persona e la partecipazione ad una migliore qualità della vita comunitaria, il sistema socio assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, partecipazione e autorganizzazione.

Art. 4 Criteri di ammissibilità

L'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali è determinata attraverso:

–i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 e successive modifiche e/o integrazioni;

–la presa in carico professionale di competenza dell'assistente sociale, che si articola in tre momenti:

a. Una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede la valutazione de:

- la situazione economica personale;
- le risorse economiche e relazionali della famiglia allargata;
- le risorse di rete;
- l'area della salute (intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicologico, sociale, ecc., secondo la definizione dell'O.M.S.);
- la situazione abitativa;
- la capacità di gestione di sé e/o del nucleo familiare e quindi la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale.

b. Una fase di predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno.

c. Una verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 5 - Destinatari degli interventi

1. Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente Regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i cittadini con residenza nel Comune di Mottola, sia italiani che di stati appartenenti all'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali, nonché gli stranieri in possesso di carta o permesso di soggiorno in corso di validità, residenti sul territorio cittadino da almeno un anno.

In particolare, accedono alle prestazioni di natura economica le persone e i nuclei familiari, che si trovino in condizioni di povertà accertata, grave disagio sociale, reddito insufficiente, riconducibili alle seguenti situazioni:

- Presenza di condizioni di disabilità, anche in minore età;
- Emergenza abitativa;
- Estrema precarietà economica per il perseverare dello stato di disoccupazione e/o inattività per cessazione di lavoro autonomo;
- Presenza di adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, in particolare con figli minori a carico;
- Presenza di nuclei monogenitoriali;
- Difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, in assenza di parenti obbligati agli alimenti o nei casi in cui gli stessi siano impossibilitati al loro sostentamento;
- Presenza di adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multiproblematicità;
- Incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia per inabilità d'ordine sensoriale, fisica e psichica;

Le prestazioni di natura economica, a carattere straordinario documentate e per periodi limitati, possono essere previste anche per persone che presentino requisiti diversi rispetto a quelli ivi disciplinati ed erogati a carattere di urgenza e difficoltà tali da giustificare l'intervento sulla base dei principi del qui presente regolamento, e comunque valutate dal servizio sociale professionale.

Nel caso di interventi erogati a cittadini non residenti nel territorio comunale, Il Comune di Mottola, nei limiti di legge, dovrà attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza. Prima di

avviare l'intervento a favore di cittadini non residenti, il Comune di Mottola contatterà il Comune di ultima residenza della persona al fine di concordare l'opportunità delle azioni ed acquisire l'impegno alla copertura delle spese sostenute in via anticipata, le cui spese saranno assunte dall'Amministrazione competente per residenza.

Art. 6 – Criteri generali

Per ciascuna tipologia di intervento sono previsti criteri e parametri attraverso i quali si determina l'ammissione alla prestazione e l'entità del beneficio economico.

Gli interventi e le prestazioni sociali di natura economica, in particolare quelli a carattere continuativo, sono attivati sulla base di un progetto individuale predisposto dal servizio sociale professionale dell'Ente, attraverso il diretto coinvolgimento e l'espressa condivisione della persona o dei nuclei familiari interessati.

Art. 7 – Requisiti e condizioni di accesso

Costituiscono condizioni di accesso alle prestazioni di natura economica previste dal presente regolamento:

1. I requisiti di cui all'art. 4;
2. ISEE vigente del nucleo familiare non superiore a 7.500 euro;
3. Accettazione di eventuale progetto personalizzato;
4. Collaborazione alla presa in carico da parte del servizio sociale professionale;
5. Altri eventuali requisiti previsti nello specifico rispetto alla tipologia di prestazione erogata.

Nell'erogazione delle prestazioni vengono individuati i criteri di priorità generale ove non espressamente previsti per la specifica tipologia di intervento:

1. Presenza di figli minori nel nucleo familiare del richiedente, con precedenza ai nuclei monogenitoriali e a quelli con tre o più figli minori;
2. ISEE inferiore;
3. Condizioni sociali a grave rischio di emarginazione, evidenziate dal servizio sociale professionale.

Art. 8 – Motivi di esclusione

Sono escluse dalle tipologie di intervento economico di cui al presente regolamento, le persone che – pur in possesso dei requisiti previsti – si trovino in una delle seguenti condizioni:

- Rifiuto o non collaborazione alla definizione di progetto personalizzato;
- L'ingiustificata mancata adesione a programmi di inclusione sociale, attivati a livello comunale o dell'Ambito territoriale di riferimento, che comportano forme di sostegno al reddito;
- La mancata presentazione della documentazione richiesta;
- La proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione (e relative pertinenze);

Sono cause di sospensione/revoca delle prestazioni di natura economica le seguenti situazioni:

- L'assenza di comportamenti attivi di ricerca di lavoro o di rifiuto/abbandono di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo;
- Inadempienza rispetto agli obiettivi stabiliti e concordati nel progetto individuale;
- Essere percettori di altre misure economiche quali Reddito di Cittadinanza (RdC), Reddito di Inclusione (ReI), Reddito di Dignità (ReD) o misura di contrasto alla povertà in vigore di importo superiore a 500 euro. In ogni caso il contributo cumulato con altre misure non dovrà superare € 600,00. Tale sospensione o revoca dura fino a quando si è percettori della misura.

Art. 9 - Interventi e Prestazioni

1. Gli interventi sociali erogati dal Comune sono strumenti per il raggiungimento delle finalità del presente regolamento e si articolano in:

- Contributo economico ordinario; (art. 10)
- Contributo economico straordinario; (art. 11)
- assistenza economica a favore dei familiari dei cittadini sottoposti a misure restrittive della libertà personale o ex detenuti; (art. 12)
- Servizio mensa a domicilio;

Art. 10 – Contributo economico ordinario

1. Il contributo economico ordinario è finalizzato al raggiungimento di un minimo vitale ovvero la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano familiare ed individuale.

2. Possono richiedere un contributo economico ordinario che garantisca il raggiungimento del minimo vitale i soggetti singoli o appartenenti a un nucleo familiare che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- residenti nel Comune Mottola. Per gli stranieri, residenza da almeno 6 mesi;
- in possesso di ISEE in corso di validità la cui soglia minima non sia superiore a € 7500 annui;
- Siano sprovvisti dei mezzi necessari per vivere;
- Siano sprovvisti di patrimonio immobiliare, con la sola eccezione della casa di abitazione;
- soggetti per i quali non sia prevista o prevedibile a breve termine una modifica significativa della situazione accertata, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore;

In caso di comprovato mutamento delle condizioni economiche del nucleo si dovrà fare riferimento alla situazione relativa ai quattro mesi precedenti la presentazione della domanda

3. Tale contributo mensile si configura con carattere di natura transitoria, erogato, pertanto una tantum, per un importo non superiore a € 600,00 complessive annue.

Art. 11 – Contributo economico straordinario

1. Per contributo economico straordinario si intende un'erogazione economica, eventualmente sostituibile da prestazione di servizi e/o da esenzione totale o parziale dal pagamento degli stessi, per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei di un singolo o di un nucleo familiare, nei limiti della copertura finanziaria dell'Ente Locale.

2. Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari i soggetti colpiti da una improvvisa e particolare situazione di disagio economico dovuta a spese eccezionali e/o contingenti o ad altri eventi tali da compromettere gravemente l'equilibrio socio-economico familiare (perdita del lavoro, malattia, sfratto, separazione coniugale, decesso di un congiunto, etc...);

3. Contributi economici straordinari possono essere concessi per sopperire a necessità derivanti da altri bisogni atipici, che dovranno essere necessariamente considerati di volta in volta.

4. Tali contributi possono essere erogati esclusivamente previa valutazione dell'assistente sociale e, comunque, a sua discrezione professionale. L'accesso a tale sostegno sarà eventualmente consentito previa presentazione dell'ISEE che potrà anche essere superiore al limite di € 7.500,00 e nel limite massimo di 15.000,00

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

Rientrano in questa tipologia di intervento anche i contributi economici finalizzati ad assicurare l'inserimento scolastico di minori nella fascia di età dell'obbligo, per spese non coperte da altre fonti di finanziamento, nei limiti di 300 euro, quali:

- Tassa di iscrizione;
- Acquisto di libri e materiale scolastico;
- Spese sanitarie
- Spese di viaggio, vitto per accompagnatore unico, necessariamente presente a sostegno del paziente (attestato da certificazione medica), che deve sottoporsi a visite mediche e/o interventi;
 - Spese funerarie per i congiunti, conviventi o amministratori di sostegno di cittadini residenti nel territorio comunale, ovvero senza fissa dimora, deceduti nel Comune di Mottola che non dispongono di mezzi per fronteggiare le spese funerarie.

Il contributo straordinario è concesso nella misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a € 200,00; è aumentato del 25% della spesa sostenuta per costi superiori a € 200,00 e fino a € 500,00 e di un ulteriore 10% per costi superiori a € 500,00. In ogni caso il contributo non potrà superare € 1.000,00

Tutta la documentazione probatoria deve essere fornita in originale.

Art. 12 Assistenza economica a favore di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria

E' un intervento economico rivolto:

- Ai familiari di persona sottoposta a carcerazione
- All'ex detenuto, nei sei mesi successivi alla scarcerazione
- A cittadini sottoposti a misure alternative alla detenzione.

Ai familiari del cittadino che è sottoposto a detenzione, superiore a sei mesi, documentata con certificato della Casa circondariale in cui si trova, viene corrisposto un contributo € 100,00 mensili per un massimo di sei mesi nell'arco dell'anno solare

Al cittadino ammesso a misure alternative alla detenzione e all'ex detenuto, in presenza di regolare documentazione che attesti tali condizioni, è corrisposto un contributo di € 50,00 per un massimo di quattro mesi

Chi usufruisce di contributi previsti dal presente articolo non potrà accedere alle altre prestazioni di natura economica previste dal presente regolamento, salvo casi eccezionali, valutati dal servizio sociale.

Art. 13 servizio mensa a domicilio

Il Comune fornisce il servizio di consegna pasti a domicilio a mezzo convenzione e/o appalto con ditta specializzata.

Il servizio di fornitura pasti caldi a domicilio è rivolto a soggetti residenti nel Comune che si trovino in condizione di disagio o parziale autosufficienza, anche temporanea, e consiste nella consegna di un pasto caldo completo al domicilio del beneficiario, a mezzo di personale autorizzato dal Comune, di norma 7 giorni su 7. L'accesso al servizio avviene attraverso formale richiesta presentata dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il quarto grado o dal convivente o da chi ne ha la cura, su apposito modulo predisposto dal Comune a cui andrà allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso quali:

- Non autosufficienza attestata da relativo verbale di invalidità;
- Residenza nel Comune di Mottola;
- Documento in corso di validità;
- ISEE in corso di validità con parametri non superiori a € 7500;
- Modulistica fornita dall'Ufficio di Segretariato Sociale del Comune, debitamente compilata e firmata.

Per i richiedenti che hanno ISEE superiore a € 7.500,00 è prevista una quota di compartecipazione pari al 20% del costo giornaliero del pasto per ISEE fino a € 10.000,00; del 50% per ISEE superiore a € 10.000,00 ed entro il limite di € 15.000,00.

Il servizio sarà erogato compatibilmente e nei limiti delle risorse stanziare in bilancio

Art. 14 - Obbligo agli alimenti

I parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e successivi del c.c., hanno l'obbligo dell'assistenza materiale della persona in stato di bisogno.

La misura dell'onere a carico degli obbligati viene determinata in base:

- All'ordine in cui i parenti sono elencati nell'articolo citato;
- Alla condizione socio-economica dei singoli obbligati;
- All'entità del bisogno;

L'Assistente sociale che ha in carico il caso, previo consenso del richiedente, convocherà, ove possibile, gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, allo scopo di verificare la possibilità di un loro coinvolgimento nel progetto individuale e nel sostegno economico a favore del richiedente.

Art. 15 - Modalità di accesso ed istruttoria

Ogni richiesta di sostegno, presentata su moduli predisposti dal Comune, viene valutata dall'Assistente Sociale che prende in carico il richiedente e, previa decodifica della domanda, progetta, in conformità alla propria valutazione professionale, gli interventi ritenuti idonei attraverso:

- l'esame preliminare della richiesta e dell'eventuale documentazione prodotta al fine di accertarne l'ammissibilità e la valutazione dello stato di bisogno;
- la verifica diretta della situazione sociale del richiedente e del nucleo familiare;
- la verifica della situazione economica, ai sensi del presente Regolamento e della deliberazione di Giunta Comunale che fissa soglie e parametri per l'accesso e la fruizione del sostegno.

L'Assistente Sociale, base della sua valutazione professionale che sarà conservata nella cartella sociale agli atti d'ufficio, adotta il provvedimento idoneo all'attivazione delle misure di sostegno di cui al presente Titolo.

Art. 16 – Verifiche e controlli

Il Comune provvederà ai sensi del D.P.R. n 445/2000 ad idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese sulla situazione economica e familiare dei richiedenti le prestazioni di natura economica, avvalendosi delle informazioni di altri enti erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali e degli Uffici del Ministero delle Finanze.

La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta.

Nel caso in cui il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni, oltre al recupero del valore monetario delle prestazioni eventualmente corrisposte, si espone alle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i contributi o abbiano usufruito delle forme di sostegno previste dal presente Regolamento sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato e in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del codice penale relativo alle false dichiarazioni.

Per l'eventuale restituzione coatta il Comune applicherà la procedura di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici, per mezzo del consulente legale comunale.

Art. 17 - Deroghe e Casi Particolari

In caso di cittadini in situazione di particolare fragilità sociale per i quali l'Assistente Sociale del Comune rilevi l'eccezionalità ed improrogabilità dell'intervento economico o di sostegno in questione, può essere definito un progetto d'intervento anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento o dalla Giunta Comunale in attuazione dello stesso.

Il ricorso alla deroga è subordinato alla valutazione dell'Assistente sociale

Art. 18 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale. Resta salva, naturalmente l'osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dai Regolamenti comunali in materia.

Art. 19 – Abrogazioni

A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento s'intenderanno abrogate le norme regolamentari o di provvedimenti comunali incompatibili, ancorché non espressamente indicate.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal